



**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO REGIONALE DI
GARANZIA**

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Finalità

Art. 3 Costituzione Fondo Regionale

Art. 4 Durata

Art. 5 Beneficiari del Fondo

Art. 6 Iniziative ammissibili

Art. 7 Enti Finanziatori

Art. 8 Soggetto Gestore

Art. 9 Comitato di gestione

Art. 10 Monitoraggio



Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- "Convenzione di attuazione", la convenzione sottoscritta - tra la Regione Calabria e la Banca Carime Gruppo BPU-Banca (quale tesoriere dell'Ente Regione) presso cui è stato effettuato il deposito vincolato di cui all'art. 3, comma 1, registrata il 11/11/2010 al n° 4872 ;
- "P.S.R.", Programma Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Calabria;
- "Soggetto Gestore", il soggetto incaricato della gestione del Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 8;
- "Convenzione di gestione", la Convenzione che sarà sottoscritta tra la Regione Calabria ed il Soggetto Gestore;
- "Procedure Operative", le modalità di ammissione all'intervento del Fondo;
- "Fondo Regionale di Garanzia", il fondo di garanzia istituito dalla Regione Calabria con Delibera di Giunta n. 563 del 23/8/2010;
- "Beneficiari del Fondo", i soggetti ammessi alla garanzia del Fondo, così come definiti ai sensi dell'art. 5;
- "Enti finanziatori", i soggetti per il tramite dei quali i beneficiari del Fondo possono inoltrare le richieste di garanzia, così come definiti ai sensi dell'art. 7.

Art. 2

Finalità

1. Il Fondo regionale di garanzia ha lo scopo di agevolare l'accesso al credito delle imprese, di cui all'art. 5 del presente Regolamento, a fronte di finanziamenti a medio e lungo termine destinati alle "Iniziative ammissibili" così come definite nell'art. 6.

2. Gli interventi del Fondo regionale di garanzia avverranno nel pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti pubblici alle imprese e di utilizzo dei Fondi



Strutturali in quanto applicabili.

3. Il Fondo si impegna alla liquidazione delle perdite dichiarate dagli enti finanziatori, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

Art. 3

Costituzione Fondo Regionale

1. La Regione Calabria ha costituito il Fondo Regionale di Garanzia mediante un deposito vincolato presso la Banca Carime Gruppo BPU-Banca, che funge da tesoriere dell'Ente, contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione di attuazione.

2. La Convenzione di attuazione disciplina il vincolo di destinazione gravante sul Fondo Regionale di garanzia in vista del raggiungimento delle finalità di garanzia di cui all'art. 2. La Convenzione individua, altresì, le modalità di gestione del Fondo Regionale, prevedendo un regime di contabilità separata per il Fondo medesimo.

Art. 4

Durata

1. Il Fondo resterà in essere anche oltre il periodo di programmazione di cui al P.S.R. Calabria 2007-2013 per far fronte alle obbligazioni derivanti dalle garanzie concesse, fino all'estinzione delle operazioni garantite.

2. Le risorse che dovessero liberarsi in seguito all'estinzione o alla riduzione delle operazioni garantite ovvero del relativo importo per quelle in essere, saranno utilizzabili per garantire nuove operazioni con le modalità definite nel presente regolamento, fino all'esaurimento delle risorse medesime.

Art. 5



Beneficiari del Fondo

1. Sono ammessi alla garanzia del Fondo i finanziamenti concessi a favore delle imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all'Allegato I del Trattato, ed alle imprese che svolgono attività di turismo rurale, che effettuino investimenti nel territorio della Regione Calabria.

Oltre alle imprese singole o associate, sono ricompresi nella categoria dei beneficiari dei finanziamenti, le cooperative, i consorzi e le associazioni di produttori. Deve trattarsi di imprese finanziariamente ed economicamente sane ai sensi della vigente disciplina comunitaria, selezionate sulla base di criteri e modalità che saranno stabiliti ed approvati dal Comitato di Gestione, così come definito al successivo art. 9.

2. Sono beneficiarie tutte le imprese sopra indicate, senza discriminazione tra imprese locali, nazionali o con sede nell'Unione Europea, e senza discriminazione a ragione delle dimensioni o della forma organizzativa e giuridica.

Art. 6

Iniziative ammissibili

1. Potranno essere garantiti, anche di concerto con i Consorzi Fidi mediante interventi di coogaranzia, i finanziamenti concessi dagli enti finanziatori alle imprese beneficiarie, di cui all'art. 5 del presente Regolamento aventi le seguenti caratteristiche:

- Finanziamenti a medio e lungo termine (compresi i finanziamenti innovativi quali "*senior debt*" e "*mezzanine*"), destinati ad interventi conformi al Regolamento CE n. 1698/2005 ed agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, e finanziati nell'ambito delle misure strutturali 121 - 122 - 123 - 311 del P.S.R. Calabria 2007-2013. Sono escluse le operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine e quelle di mero rifinanziamento delle passività, nonché quelle a favore di imprese in difficoltà



finanziaria come definite dalla Commissione Europea (Comunicazione 1999/C 288/02);

2. Gli investimenti, materiali ed immateriali, effettuati nel territorio della Regione Calabria devono essere, altresì, insuscettibili di alienazione, cessione o distrazione per 5 anni dalla data di ammissione all'intervento del Fondo e non potranno costituire una mera sostituzione di quelli già esistenti.
 3. La durata (intesa come preammortamento più ammortamento) dei finanziamenti non potrà essere superiore a dieci anni, né inferiore a 18 mesi.
 4. Non potranno essere garantiti finanziamenti inferiori ad € 5.000,00 e superiori ad € 1.000.000,00, per ciascun finanziamento e per ciascuna impresa finanziata.
- Entro i predetti limiti la garanzia non potrà comunque essere superiore all'80% del finanziamento.

Art. 7

Enti Finanziatori

1. Le garanzie a valere sul Fondo possono essere concesse a fronte di finanziamenti erogati da:
 - Banche autorizzate in Italia (anche in qualità di capofila di un pool di banche) e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica iscritte all'Albo di cui al comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 385/93;
 - Intermediari Finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93;

Art 8

Soggetto Gestore

1. Il Fondo Regionale di Garanzia è gestito da un soggetto selezionato dalla Regione Calabria attraverso apposita procedura ad evidenza pubblica o affidato in via diretta nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, previa sottoscrizione della Convenzione di gestione volta a regolarne i reciproci rapporti.



2. Il Soggetto Gestore, riceve le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo delle imprese beneficiarie, unitamente a tutta la documentazione relativa prevista nelle Procedure operative, per il tramite degli enti finanziatori di cui al precedente art. 7, e a seguito dello svolgimento delle relative istruttorie sulla base di criteri e modalità che saranno stabiliti ed approvati dal Comitato di Gestione, e solo previa valutazione e delibera del Comitato di Gestione, rilascerà agli enti finanziatori, garanzie o coogaranzie nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

2. Il Soggetto Gestore, verifica la sussistenza dei requisiti di garantibilità delle iniziative al Fondo di garanzia, secondo i criteri e le modalità che saranno approvati dal Comitato di Gestione.

3. L'escussione della garanzia concessa a valere sul Fondo Regionale avverrà nel rispetto dei termini e delle modalità previste nelle Procedure operative.

3. I costi di gestione non possono eccedere il 2% della giacenza media annua ponderata del deposito vincolato di cui all'articolo 3, comma 1, calcolata al 31 dicembre di ogni anno, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria in tema di fondi di garanzia.

4. Il Soggetto Gestore, nel caso di indisponibilità del fondo, non risponde in alcun modo di qualunque onere connesso alla liquidazione della garanzia e delle spese relative all'attività di gestione del fondo stesso.

Art 9

Comitato di gestione

1. Il Comitato di Gestione, è composto da 5 membri di cui 2 designati dal Soggetto Gestore e 3 dalla Regione. La nomina del suddetto Comitato ed il suo Regolamento di funzionamento sarà decretato con atto del Dirigente Generale - Dipartimento 6 Agricoltura Foreste Forestazione-Regione Calabria.

Le eventuali spese di funzionamento del suddetto Comitato trovano copertura sul Fondo.



2. Il Comitato di Gestione avrà il compito di stabilire ed approvare le procedure di istruttoria, di valutare e deliberare in merito alla concessione delle garanzie, della loro liquidazione e contabilizzazione nonché delle eventuali azioni di recupero nei confronti delle imprese inadempienti, alle modalità di avvio, gestione e conclusione delle procedure di recupero, anche mediante accordo transattivo o per il tramite di un mandato all'ente finanziatore così come definito all'art. 7, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dalle Procedure operative.

3. Il Comitato di Gestione avrà il compito altresì di valutare ed approvare la rendicontazione amministrativa e contabile svolta dal Soggetto gestore nonché ogni altro atto da trasmettere alla Regione, e tutto quanto attiene all'amministrazione dell'attività del Fondo.

Art. 10

Monitoraggio

1. Allo scopo di verificare il miglioramento del livello di accesso al credito da parte delle Imprese beneficiarie del Fondo, così come definite all'art. 5 del presente Regolamento, il Soggetto Gestore sarà tenuto ad elaborare e trasmettere all'Assessorato all'Agricoltura, Caccia e Pesca in conformità alle procedure da quest'ultimo stabilite, relazioni periodiche relative all'andamento e alla gestione del Fondo gestito.

2. Il Soggetto Gestore provvederà ad assicurare, così come sarà previsto dalla Convenzione di Gestione, il monitoraggio e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

3. Gli enti finanziatori devono comunicare al Soggetto Gestore ogni fatto ritenuto rilevante sull'andamento delle imprese, di cui sono venuti a conoscenza, ai fini della capacità dell'impresa di far fronte al servizio del debito. Il Soggetto Gestore è tenuto a comunicare alla Regione le suddette segnalazioni, fornendo se del caso proposte sull'adeguamento della misura percentuale dell'importo garantito che deve essere accantonata.

4. Contestualmente alla richiesta di escussione della garanzia gli enti finanziatori devono informare il Soggetto Gestore



dell'evolversi della situazione economico-finanziaria dell'impresa beneficiaria inadempiente e fornire la relativa documentazione di cui alle Procedure operative, a pena di inammissibilità.